PARERI

Voce: Sanità e personale sanitario.

Estremi del Parere:	Prot. 8780/32.11.11 del 24 marzo 2011 - Lr. 19/2005, art. 19, comma 38. Estensione benefici *ex* art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 in favore di medico titolare di guardia medica. Applicabilità a medici del servizio di emergenza urgenza sanitario del 118 .
Massima / Absract:	**Art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992:diritto di scelta della sede in favore di lavoratore dipendente pubblico o privato che assiste la persona con *handicap.* Applicabilità a mediici "convenzionati". - Esclusione. - Natura di prestazioni libero-professionali con profili di parasubordinazione.** L'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 prevede il diritto di scelta della sede in favore di lavoratore dipendente pubblico o privato che assiste la persona con *handicap.* La norma legittima al diritto di scelta i lavoratori dipendenti pubblici o privati. Tale locuzione appare ragionevolmente riferibile al lavoro subordinato, laddove, invece, un consolidato orientamento della Corte di Cassazione ravvisa nelle attività svolte dai medici "convenzionati" prestazioni libero-professionali con profili del tutto peculiari tipici dei cosiddetti rapporti di parasubordinazione. Art. 19, comma 38, della L.r. n. 22 dicembre 2005, n. 19. Estensione diritto di scelta ex art. 33, comma 5, L n. 104/1992 a medici di guardia medica. Applicabilità a medici del servizio di emergenza urgenza sanitario del 118. Il legislatore regionale (art. 19, comma 38, della L.r. n. 22 dicembre 2005, n. 19) ha espressamente consentito, con norma speciale derogatoria che al lavoratore parasubordinato - medico convenzionato - (solo) nella specie del medico addetto a guardia medica, fosse attribuito il diritto di scelta della sede di cui all'art. 33, comma 5. Tale disposizione che ha carattere di specialità e coma tale dovrebbe sottrarsi ad una interpretazione analogica, suscita perplessità riguardo ai medici del servizio di emergenza urgenza sanitario del 118 per le seguenti ragioni: - il legislatore nazionale afferma la necessità di trattamento *economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale* uniforme sul territorio nazionale e l'Accordo collettivo disciplina nel medesimo testo i relativi rapporti di lavoro (art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833); - la *ratio* solidaristica dell'art. 33, comma 5 della L.n. 104/1992 si impone con eguale valore, sia che riguardi i medici di guardia medica o i medici dell'emergenza sanitaria territoriale; - non sembrano, pertanto, giustificate, a fronte della univoca regolamentazione dello stesso tipo di rapporto di lavoro, differenze di trattamento ai fini dell'applicazione della disposizione in questione, con correlato trattamento difforme di situazioni familiari identiche. Trattandosi, tuttavia, di ambiti riservati al legislatore, non si può che evidenziare l'opportunità di promuovere un adeguato intervento normativo sul punto.
Note / Riferimenti Normativi	L.r. n. 22 dicembre 2005, n. 19, art. 19, comma 38 - Legge 104/1992, art. 33, comma 5

Redattore: Gulì